

Alle fonderie della regione Lombardia

Alla cortese attenzione di:

- Titolare o Legale Rappresentante;
- Referente IPPC o Responsabile ambientale;
- Responsabile Servizio di Prevenzione e protezione aziendale.

Trezzano s/N, 28 ottobre 2019

Circolare N. 29/T-4

**Oggetto: Istituzione presso i comuni del catasto delle torri evaporative di raffreddamento a umido e dei condensatori evaporativi**

Si porta a conoscenza delle Fonderie ubicate nel territorio lombardo che la Giunta regionale con Decreto n. XI/1986 del 23/07/2019, ha dato attuazione alle recenti disposizioni della Legge Regionale 6 giugno 2019, n. 9 che ha modificato la legge Regionale n. 33/2009, introducendo il nuovo articolo 60 *bis1*: ***“Istituzione presso i comuni del catasto delle torri evaporative di raffreddamento a umido e dei condensatori evaporativi”***.

La citata DGR n. XI/1986 del 23/07/2019 ha chiarito che con il termine *“torre di raffreddamento”* si indica ogni tipo di apparato evaporativo (torre di raffreddamento a circuito aperto, torre evaporativa a circuito chiuso, condensatore evaporativo, raffreddatore evaporativo, scrubber) utilizzato per gli **impianti di climatizzazione di edifici residenziali od a uso produttivo, in processi industriali, in impianti frigoriferi o in sistemi di produzione energetica, caratterizzato dall’impiego di acqua con produzione di aerosol ed evaporatore del liquido**.

Il provvedimento ha definito le informazioni che **i titolari o i gestori** dei citati impianti, devono comunicare ai comuni nel cui territorio sono ubicati, in una specifica Scheda, utilizzabile per la registrazione al catasto.

Modalità e tempistiche della trasmissione delle Schede, sono definite dai singoli comuni.

Nel dettaglio, riportiamo le disposizioni introdotte del citato art. 60 *bis1* della legge regionale 33/2009:

***“Art. 60 bis1***

***(Istituzione presso i comuni del catasto delle torri evaporative di raffreddamento a umido e dei condensatori evaporativi)***

***1. Al fine di prevenire e monitorare i rischi ambientali per la legionella i comuni devono predisporre e curare la tenuta di un registro delle torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi esistenti sul proprio territorio da implementarsi mediante notifica da parte dei responsabili degli impianti di raffreddamento.***

***2. Il registro di cui al comma 1 deve contenere le seguenti informazioni:***

***a) sito di interesse;***

***b) numerosità delle torri di raffreddamento e dei condensatori evaporativi presenti.***

***3. Ogni nuova installazione di dette torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi e ogni cessazione permanente deve essere registrata entro novanta giorni.***



**4. Entro il mese di febbraio di ogni anno le informazioni del registro devono essere trasmesse alla Agenzia di Tutela della Salute competente per il territorio.**

**5. La Giunta regionale fornisce ai comuni indicazioni operative relative all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche in relazione alle modalità di aggiornamento delle informazioni."**

Per una corretta gestione di tali impianti, la DGR n. XI/1986 rinvia alle buone pratiche indicate dalle "[Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi](#)" predisposte dal Ministero della Sanità e, in particolare, al paragrafo "5.7. Gestione degli impianti di raffreddamento a torri evaporative o a condensatori evaporativi" che identifica le attività a carico dei gestori per garantire il contenimento del rischio di legionella.

La DGR n. XI/1986, richiamate le buone pratiche di manutenzione e gestione delle torri di raffreddamento delle sopracitate Linee Guida, ricorda che i gestori dell'impianto sono responsabili della tenuta dei seguenti documenti da mettere a disposizione del personale delle ATS durante i momenti di controllo:

- documento di valutazione e gestione del rischio legionella;
- presenza di un piano di autocontrollo per ricerca di legionella e relativi esiti;
- schema dell'impianto, planimetria e documentazione fotografica;
- registro di manutenzione dell'impianto;
- schede tecniche dei prodotti utilizzati per pulizia e disinfezione.

Nel merito di tali documentazioni, sono in corso approfondimenti con i Responsabili regionali delle Agenzie di Tutela della Salute per meglio chiarire le obbligazioni in capo ai citati "gestori dell'impianto".

Riservandoci di ritornare sull'argomento, restiamo a disposizione e, con l'occasione, Vi inviamo

Cordiali saluti

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, mentre con l'occasione porgiamo cordiali saluti (rif. Gualtiero Corelli – [g.corelli@assofond.it](mailto:g.corelli@assofond.it) e Roberto Lanzani – [r.lanzani@assofond.it](mailto:r.lanzani@assofond.it)).

Il Direttore Generale  
Silvano Squaratti